DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCI PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDITORIA E DELLA RADIODIFFUSIONE

Art. 10

Nuove forme di vendita dei giornali

All'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-bis) per la sperimentazione di nuove forme di vendita da effettuarsi in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalita' che seguono:

1) la sperimentazione avra' la finalita' di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate ai sensi del comma quinto;

2) la sperimentazione avra' la durata massima di un anno e dovra' essere effettuata in non piu' di quindici comuni, che costituiscano un campione rappresentativo delle realta' socio-economiche del Paese, dei livelli di diffusione della stampa, delle densita' delle rivendite esclusive;

3) la sperimentazione sara' effettuata in librerie, tabaccherie, distributori di carburanti, bar. Dovra' essere prevista, anche in un numero di comuni inferiore a quindici, la sperimentazione della vendita negli esercizi della grande distribuzione e quella di periodici specializzati in esercizi commerciali analogamente specializzati;

4) alla indicazione dei comuni, della modalita' di rifornimento, degli esercizi nei quali effettuare la vendita sperimentale provvedera' il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione paritetica di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, dei distributori e da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria dara' avviso dell'avvio della sperimentazione sui giornali quotidiani maggiormente diffusi nei comuni in cui questa avra' luogo.".

Versione in vigore dal 29 giugno 1995, non più in vigore dal 29 agosto 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione
Estremi	Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-bilanci-per-le-imprese-operanti-254-1995/art-10-nuove-forme-di-vendita-dei-giornali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it